



Prot. n. 16596/SS

Aosta, 8 settembre 2021

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25, concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11, concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare l'articolo 1-*quater*, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, come convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 2, comma 4-*ter*, del citato DL 22/2020, introdotto in sede di conversione in legge, che ha previsto che le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, siano disciplinate in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione e che la presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengano con procedure informatizzate;

Département surintendance des écoles
Personnel scolaire - Bureau administratif
Dipartimento sovrintendenza agli studi
Personale scolastico - Ufficio amministrazione
51.01.11

11100 Aoste
1, place Deffeyes
téléphone +39 0165273380
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273380
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
personale.scolastico@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F.80002270074

RICHIAMATO l'articolo 29 (*Misure urgenti per l'assegnazione delle supplenze*) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 che ha stabilito che, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale e della realizzazione della piattaforma informatica, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 4 ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, relativo alle graduatorie provinciali finalizzate all'attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo, è posticipata all'anno scolastico 2021/2022;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione il 13 luglio 2020 e il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 20 luglio 2020, recante "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*";

ATTESO che le disposizioni di cui alla suddetta O.M. n. 60/2020, in relazione alla costituzione delle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

RICHIAMATO il decreto della Struttura personale scolastico prot. n. 15682/ss del 26 agosto 2021, concernente la pubblicazione delle graduatorie regionali per le supplenze su posto comune, su classe di concorso e di sostegno del personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo ed di secondo grado e del personale educativo del Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022;

ATTESA la riserva, indicata nel suddetto decreto, di apportare in autotutela eventuali rettifiche alle graduatorie per errori occorsi in sede di valutazione delle domande;

VISTA, in proposito, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1550 del 4 settembre 2020 con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione segnala l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento di reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione;

RICHIAMATO l'avviso pubblico del 31 agosto 2021 relativo alla procedura di presentazione di segnalazione sulla mancata o errata attribuzione dei punteggi nelle graduatorie regionali per supplenze (GRS) o negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GRS;

ESAMINATE le segnalazioni pervenute entro il 2 settembre 2021;

RITENUTO di poter accogliere le sole segnalazioni che danno conto di effettivi errori occorsi in sede di valutazione delle domande;

APPORTATE le conseguenti correzioni in autotutela;

APPORTATA, altresì, la correzione nella graduatoria di scuola Primaria (tabelle A1 e A2) riguardo la dichiarazione sui titoli per l'insegnamento della lingua inglese (campo LING. INGLESE), in quanto, per un errore di sistema nell'estrazione della graduatoria, la colonna riportava la "X" per tutti gli aspiranti, anziché solo per quelli che hanno dichiarato il possesso del relativo titolo;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, sono ripubblicate le sottoindicate graduatorie regionali per le supplenze, modificate per effetto di correzioni in autotutela e per

l'intervento tecnico sul campo LING. INGLESE, allegate al presente decreto in sostituzione di quelle allegate al decreto prot. n. 15682/2021:

- Tabelle A1 e A2 – Infanzia → le modifiche riguardano solo la tabella A1
- Tabella A1 e A2 – Primaria → le modifiche riguardano solo la tabella A1
- Tabelle A3 e A4 - Scuola secondaria di I e II grado → le modifiche riguardano solo la tabella A4 - classi di concorso A-11, A-12, A-19, A-22, A-23, A-24 Francese, A-24 Inglese, A-24 Tedesco, A-25 Francese, A-25 Inglese, A-28, A-29, A-30, A-50 e A-56 Flauto.

Art- 2 – Ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'O.M. n. 60/2020, gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei prescritti requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Art. 3 – Il presente decreto, completo dei relativi allegati, è pubblicato in data odierna sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it nella sezione "Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS)" e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE
Clarissa GREGORI
(documento firmato digitalmente)

Allegati: n. 3 graduatorie regionali